Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2020

Verona, 29 aprile 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

AIA-AUA/COVID 19 – Autorizzazioni ambientali, indirizzi operativi Regione Veneto……..4
AMBIENTE/COVID 19 - Rinvio scadenze ambientali, Sportello Ambiente CCIAA…….....…...4
AMBIENTE/COVID 19 - Scadenze ambientali prorogate al 30 giugno p.v.....….....….....5
RIFIUTI/COVID 19 - Rapporto ISS n. 9/2020, indicazioni fanghi di depurazione.....….5
RIFIUTI - MUD 2020 prorogato al 30 giugno, servizio dichiarazione ambientale.....…….....…...6
RIFIUTI- Linee Guida SNPA n. 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti.....….....……..6
RIFIUTI/COVID 19- Gestione dei rifiuti, deroghe per depositi temporanei, stoccaggi autorizzati e smaltimento, delibera Regione Veneto n. 41/2020….....….....…..….....7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO- Verifiche periodiche, adottato il ventitreesimo elenco....….....…..….8
DPI/COVID 19- Videotutorial INAIL per i lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, tre video….....….....….....….....….....….....….....….9
DPI/COVID 19- Validazione DPI a cura di INAIL, indicazioni.....….....….....….....…...9
DPI/COVID 19 - INAIL validazione straordinaria dei DPI, FAQ.....……....10
DPI INAIL/COVID 19 - Pubblicato l'elenco dei DPI validati dall'Inail.....……....…11
DPI/COVID 19 – Approfondimento….....….....….....….....….....12
DPI/COVID 19- Documento Ministero Interno sull'uso dei DPI….....…...…...14
INAIL/COVID 19 - Infezioni sul lavoro da Covid, Faq su certificazione medica e tutela Inail……..14
INFORTUNI/COVID 19 - Contagi sul lavoro, garantite le stesse prestazioni degli infortuni……...15
INFORTUNI/COVID 19 – Contagi sul lavoro da Covid, ulteriori chiarimenti INAIL……....16
MASCHERINE E DPI/COVID 19 – Nota della CCIAA di Venezia-Rovigo……..……..18
MASCHERINE/COVID 19 - Ordinanza n. 11/2020, prezzi mascherine……...……..19
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Regione Veneto aggiorna il documento per gli ambienti di lavoro, indicazioni sui test virologici……..……..19
SICUREZZA LAVORO - Aggiornato il software di VDR negli uffici, circolare OiRA…….....…..20
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Interventi di prevenzione dello SPISAL per COVID 19……...21
SICUREZZA LAVORO- Inail, tutela per i rider e validazione DPI nel nuovo numero di Plus!…....21
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Circolare ministeriale inviata ai Prefetti, indicazioni……22
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Delibera Regione Veneto 13.04.2020, chiarimenti……..…23
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Protocolli parti sociali, SPISAL AUlss 9 Scaligera, scheda….24
SICUREZZA LAVORO /COVID 19 – Verifiche INL, disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro……..……..25
SICUREZZA LAVORO/COVID19 - Adempimenti datoriali, valutazione rischio emergenza coronavirus, Nota ITL n. 89/2020…….....……...25

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE/COVID 19 – Allegato 3 B, proroga a luglio.....26
SALUTE/COVID 19 - Uso di mascherine e guanti su mezzi pubblici, Regione Veneto.....27
SALUTE/COVID 19 – Vademecum psicologico.....27

NEWS AREA TECNICA

AEE - Deroghe divieto piombo e cadmio, aggiornamento.....27
ALCOOL - Misure straordinarie per l'alcool etilico fabbricazione dei prodotti igienizzanti.....28
BANDO ISI INAIL/COVID 19 - Sospensione termini avvisi pubblici ISI.....28
COVID 19 – Raccolta norme con collegamenti ipertestuali.....29
COVID 19 – Ordinanze Regione Veneto 37 e 38, prosecuzione delle opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.....29
COVID 19 -Indicazioni ministeriali per le autorizzazioni in deroga per disinfettanti.....30
COVID 19 - ECHA pubblica una serie di Q&A utili alle aziende interessate a immettere sul mercato prodotti disinfettanti durante l'emergenza.....31
COVID 19 – Segnalazione truffe sito Polizia di Stato.....31
F-GAS/COVID 19 - Circolare Ministero Ambiente, obblighi di controllo periodico delle perdite e di comunicazione.....33
F-GAS/COVID 19 - Aggiornamento funzionalità della Banca dati F-gas.....33
MANGIMI – Aggiornamento normativa.....34
MARCATURA CE- Sorgenti luminose, rettifica.....34
MARCATURA CE – Lavatrici e lavasciuga, aggiornamento.....35
MARCATURA CE – Apparecchi di refrigerazione uso domestico, aggiornamento.....35
MARCATURA CE – Display elettronici, avviso di rettifica.....35
PREVENZIONE INCENDI - Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.....36
RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - Disponibile l'elenco aggiornato degli stabilimenti soggetti al D.Lgs.105/2015 (direttiva Seveso).....36
UNI/COVID-19- Liberamente scaricabili le norme UNI per combattere il contagio.....37

APPROFONDIMENTI

COVID 19 - Prevenire il diffondersi del coronavirus in casa e nei luoghi di lavoro.....38

AIA-AUA/COVID 19 – Autorizzazioni ambientali, indirizzi operativi della Regione Veneto
https://www.apiverona.it/aia-auacovid-19-autorizzazioni-ambientali-indirizzi-operativi-della-regione-veneto/

Resa disponibile dalla Regione Veneto la circolare prot. n.1417481 del 1° aprile 2020 recante *"Emergenza epidemiologica da COVID 19. DPCM del 8.3.2020 e ss.mm.ii. Impianti in AIA -AUA: attività di monitoraggio e controllo degli impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione documentazione. Primi indirizzi operativi."*

Con tale nota vengono fornite indicazioni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell'emergenza COVID19 e riguarda sia gli impianti per i quali è consentita la prosecuzione dell'attività ai sensi del DPCM del 22.03.2020, sia quelli temporaneamente sospesi ai sensi del medesimo DPCM.

Per gli impianti che restano in esercizio la Regione Veneto stabilisce che venga assicurata anche la continuazione di tutti monitoraggi e il controllo degli stessi, in particolare i controlli che devono essere necessariamente garantiti per gestire correttamente l'impianto (ad es. analisi sui rifiuti in ingresso o in uscita per gli impianti di gestione rifiuti, monitoraggi di processo).

Per quanto riguarda i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (ad es. controllo su qualità dell'aria, delle acque sotterranee, degli scarichi o alle emissioni in atmosfera, ecc) possono essere temporaneamente sospesi se ricorrono alcune condizioni precisate nella nota regionale e a patto che il gestore comunichi all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (Regione, Provincia o Città Metropolitana) e agli Enti di controllo (ARPAV) la mancata effettuazione delle specifiche attività di controllo, motivando l'impossibilità ad eseguirle.

La comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC alla Città Metropolitana di Venezia o Provincia dove ha sede l'attività per le autorizzazioni da queste rilasciate (per la provincia di Verona ad ambiente.provincia.vr@pecveneto.it) e ad ARPA della provincia di riferimento oppure alla Regione Veneto per le autorizzazioni da questa rilasciate area.tutelasviluppoterritorio©pec.regione.veneto.it e sempre ad ARPA della provincia di riferimento.

Per quanto riguarda le attività sospese, vengono sospesi anche tutti i controlli ed i monitoraggi ambientali legati all'esercizio dell'attività stessa. Si suggerisce comunque di inviare una comunicazione di sospensione delle attività a mezzo PEC secondo gli indirizzi suddetti indicati per le attività non sospese.

AMBIENTE/COVID 19 - Rinvio di scadenze ambientali, funzionalità Sportello Ambiente CCIAA
https://www.apiverona.it/ambientecovid-19-rinvio-di-scadenze-ambientali-e-funzionalita-dello-sportello-ambiente/

Fonte CCIAA Verona

Il DL 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

L'Ufficio regionale ambiente delle Camere di commercio del Veneto è impegnato nel garantire e dare continuità all'attività istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza e di supporto alle imprese sui temi ambientali, modificando però le modalità, a seguito del permanere della situazione emergenziale legata alla pandemia in corso.

Per contattare l'Ufficio è a disposizione il contact center dedicato (tel. 041.5349940), la posta elettronica (ambiente@dl.camcom.it) o lo sportello della sede di Mestre, via Forte Marghera 151 (il martedì, esclusivamente su appuntamento prenotabile dal sito www.dl.camcom.it).

AMBIENTE/COVID 19 - Scadenze ambientali prorogate al 30 giugno p.v.

https://www.apiverona.it/covid-19-scadenze-ambientali-prorogate-al-30-giugno-p-v/

Si ricordano la proroga al **30 giugno 2020** delle seguenti scadenze ambientali per effetto dell'art 113 del DL n18 17/03/2020:

- Comunicazione annuale gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
- Comunicazione annuale rifiuti - MUD
- Versamento del diritto annuale d'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali
- Comunicazione annuale pile e accumulatori (Produttori)

RIFIUTI/COVID 19 - Rapporto ISS n. 9/2020, indicazioni sulla gestione dei fanghi di depurazione

https://www.apiverona.it/rifiuticovid-19-rapporto-iss-n-92020-indicazioni-sulla-gestione-dei-fanghi-di-depurazione/

Fonte ISS

Reso disponibile dall'Istituto Superiore di Sanità il documento "Rapporto ISS n. 9/2020. Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020".

Questo documento, che descrive le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è indirizzato sia ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, sia alle autorità ambientali e sanitarie che operano su tutto il territorio nazionale.

Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, digestione anaerobica i tempi e le temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Nel caso di incenerimento o disidratazione termica, le condizioni e temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Per lo smaltimento in discarica la collocazione in discarica, cioè a giacimento controllato, va effettuata nel rigoroso rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica all'interno degli impianti e in tutte le fasi di conferimento e utilizzo dei fanghi. In particolare, la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente, evitando la formazione di aerosol e polveri; il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico sanitario.

RIFIUTI - MUD 2020 prorogato al 30 giugno, servizio dichiarazione ambientale
https://www.apiverona.it/rifiuti-mud-2020-prorogato-al-30-giugno-servizio-dichiarazione-ambientale/

Si ricorda a tutti gli associati che la consueta DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI durante l'anno 2019 ("MUD 2020"), deve essere effettuata **entro il 30 giugno 2020** per tutte le tipologie di RIFIUTI PERICOLOSI e per i RIFIUTI NON PERICOLOSI (questi ultimi solo per le imprese che abbiano più di 10 dipendenti).

Si precisa che le attività di gestione dei rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari, devono denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

Per le modalità di adesione al servizio di compilazione/controllo si rinvia alla ns. circolare 25/AM del 17 febbraio u.s.; si accetteranno prenotazioni fino al 23 giugno p.v.

RIFIUTI- Pubblicate le Linee Guida SNPA n. 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti
https://www.apiverona.it/rifiuti-pubblicate-le-linee-guida-snpa-n-242020-sulla-classificazione-dei-rifiuti/

Disponibili solo in formato elettronico la pubblicazione SNPA "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti" approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

Sono on-line le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020 già approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019.

L'obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.

Il documento analizza i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore e fornisce un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell'individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità.

Le linee guida forniscono, inoltre, la versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti, riportando esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individuano criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

RIFIUTI/COVID 19- Gestione dei rifiuti, deroghe per depositi temporanei, stoccaggi autorizzati e smaltimento, delibera Regione Veneto n. 41/2020
https://www.apiverona.it/gestione-dei-rifiuti-deroghe-per-depositi-temporanei-stoccaggi-autorizzati-e-smaltimento-dpi-delibera-regione-veneto-n-412020/

Pubblicata dalla Regione Veneto sul Bur n. 52 del 17 aprile 2020 l'Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii."

Con il nuovo provvedimento di carattere contingibile e urgente vengono fornite disposizioni a seguito delle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare vengono stabilite **deroghe** alla gestione dei rifiuti per il deposito temporaneo in azienda, per gli stoccaggi degli impianti autorizzati, per i rifiuti costituiti da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19.

Il provvedimento ha validità sei mesi a far data dal giorno di pubblicazione (quindi fino metà ottobre c.a.) , eventualmente prorogabile ai sensi di legge.

1. Deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, raddoppiati i limiti temporali e quantitativi
Per **il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti** previsto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett bb) del D.lgs n. 152/2006, le modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, sono stabilite con le seguenti deroghe:

- i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale *(invece che trimestrale*), indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure
- i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi *(invece che 30)* di cui al massimo 20 metri cubi *(invece che 10)* di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi (*invece di 12 mesi)* nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti nell'arco temporale di un anno.

Impianti autorizzati, incremento fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 ed R13) I soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti in regime ordinario (ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006) e AIA (ex titolo II-bis parte II D.lgs. n. 152/2006) per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), **possono aumentare fino al 20%** sia la capacità annua sia quella istantanea di stoccaggio, a condizione comunque che

- detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006
- siano rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018,

Analogamente anche i titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero in regime semplificato (ex artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006) possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate a condizione che non vengano superate le "quantità massime" fissate dal DM 05.02.1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12.06.2002 e dal DM n. 269 del 17.11.2005.

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

I soggetti titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe specificate nel presente provvedimento, sono tenuti ad inviare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell'impianto o tecnico abilitato, all'Autorità competente, alla Prefettura, all'ARPAV e ai Vigili del Fuoco; detta relazione dovrà asseverare, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, le aree e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga, attestando inoltre il rispetto delle seguenti indicazioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio, dotati di opportuni sistemi di confinamento e contenimento, in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati;
- laddove già previsto nell'autorizzazione vigente in ragione della natura dei rifiuti, la presenza di sistemi di copertura atti a limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e/o le emissioni odorigene

Le suddette deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti, constatato il carattere emergenziale e temporaneo della presente ordinanza, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.

Smaltimento DPI usati per prevenzione al contagio da COVID-19
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive possono essere conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani *(ferma restando la possibilità per le imprese di affidare questi rifiuti anche a terzi soggetti autorizzati, diversi dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a condizione che siano destinati ad operazioni di smaltimento)*

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO/Verifiche periodiche, adottato il ventitreesimo elenco
https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoroverifiche-periodiche-adottato-il-ventitreesimo-elenco/

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il quale viene adottato il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sette articoli:

- all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 riporta i nominativi dei soggetti Iscritti per la prima volta nell'elenco;
- all'articolo 4 reca la Sospensione dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati del soggetto richiedente la sospensione;

- all'articolo 5 viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 6 reca il nuovo Elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al decreto n. 6 del 14 febbraio 2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.

DPI/COVID19- Videotutorial INAIL per i lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, tre video
https://www.apiverona.it/dpicovid19-videotutorial-inail-per-i-lavoratori-sulluso-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-tre-video/

Fonte www.inail.it

Pubblicate sul sito dell'Inail le tre sezioni del filmato che contengono utili indicazioni per i lavoratori sull'utilizzo di maschere facciali filtranti e guanti monouso.

RISCHIO BIOLOGICO - SARS-COV-2
La prima pillola informativa fa il focus sulle modalità di trasmissione del virus che sta causando l'attuale pandemia da Covid-19 e sull'importanza di un uso razionale e corretto dei dispositivi di protezione individuale, in particolare maschere filtranti e guanti monouso, per contrastare il contagio.
DISPOSITIVI - MASCHERE FACCIALI
La seconda pillola informativa illustra il corretto utilizzo delle maschere facciali, dispositivi atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio del virus Sars-Cov-2 il possibile contagio attraverso le vie respiratorie per effetto del rilascio di gocce di saliva, dette droplet. L'uso improprio delle maschere filtranti può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell'infezione, per questo deve sempre essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche.

DISPOSITIVI - GUANTI MONOUSO
La terza pillola informativa illustra il corretto utilizzo dei guanti monouso, dispositivi di protezione delle mani atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio il possibile contagio con superfici contaminate. Viene sottolineata l'importanza del rispetto delle indicazioni di uso e di rimozione dei guanti, potenzialmente infetti, praticando sempre un'adeguata igienizzazione delle mani.

Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e versione integrale
Il prodotto informativo contiene utili indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 ed è diviso in tre parti: il primo video, di carattere generale introduce l'argomento dei dispositivi di protezione individuale; il secondo è relativo all'uso delle maschere facciali filtranti; il terzo illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso.

LINK https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html

DPI/COVID 19 - Validazione DPI a cura di INAIL, indicazioni
https://www.apiverona.it/dpicovid-19-validazione-dpi-a-cura-di-inail-indicazioni/

Fonte www.inail.it

Rese disponibili sul sito di INAIL www.inail.it le FAQ di carattere generale aggiornate al 3 aprile c.a. relativamente alla possibilità di produrre o importare DPI in deroga alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 15 del DL n. 18/2020.

DPI/COVID 19 - INAIL validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale, FAQ
https://www.apiverona.it/dpicovid-19-inail-validazione-straordinaria-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-faq/

Fonte www.inail.it

Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale. L'art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di **validazione straordinaria e in deroga** dei dispositivi di protezione individuale (dpi). Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122, si tratta per l'Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono **unicamente quelli** funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e sono **indicati nell'allegata tabella**. La richiesta deve:

- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.
- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Si prega di non inviare alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it richieste di informazioni tecniche ovvero di chiarimenti perché non possono essere esaudite. Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.
Per informazioni e assistenza nella sezione "SUPPORTO" del portale sono a disposizione dell'utenza le " Faq" e il servizio "Inail risponde", che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato.

Al fine del corretto inoltro delle richieste, si invita l'utenza a selezionare nel campo "Categoria" la voce "Ricerca e tecnologia", nel campo "Sottocategoria" la voce "Informazioni e normativa" e nel campo "Oggetto" la voce "Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale".

Tabella dispositivi di protezione individuale
Fac-simile autocertificazione
Faq Validazione in deroga DPI Covid-19
Aggiornamento: 3 aprile 2020
Istruzione operativa del 19 marzo 2020 Emergenza Covid – 19. Attuazione art. 15 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale
Validazione in deroga DPI Covid-19 L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.

DPI INAIL/COVID 19 - Pubblicato l'elenco dei DPI validati dall'Inail
https://www.apiverona.it/dpi-inailcovid-19-pubblicato-lelenco-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-validati-dallinail/

Fonte www.inail.it

Disponibile online l'elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall'Inail in attuazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all'Istituto in via straordinaria, fino al termine dell'emergenza Covid-19.

L'elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi DPI validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell'importatore con la regione/nazione di riferimento, e un'immagine, se disponibile.
La lista si riferisce esclusivamente ai DPI validati dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell'Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di DPI presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell'elenco.

Quasi tutti i dpi sottoposti all'esame dell'Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo.

Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano.

Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l'Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

Sono state aggiornate anche le risposte alle domande più frequenti. Per chiarire tutti i dubbi legati all'iter di validazione dei DPI, sono state anche aggiornate le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall'Inail.

Nella sezione Supporto del portale dell'Istituto, inoltre, è disponibile il servizio "Inail risponde", che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato. Per il corretto invio delle richieste, è necessario selezionare nel campo "Categoria" la voce "Ricerca e tecnologia", nel campo "Sottocategoria" la voce "Informazioni e normativa" e nel campo "Oggetto" la voce "Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale".

Elenco dpi validati Aggiornamento: 23 aprile 2020

Faq di carattere generale Aggiornamento: 23 aprile 2020

DPI/COVID 19 - Approfondimento
https://www.apiverona.it/dpicovid-19-approfondimento/

Fonte AIDII e NORMACHEM

L'epidemia **Coronavirus** ha fatto impennare la domanda di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale anche da parte di utilizzatori non professionali, diminuendone drasticamente la disponibilità.

L'imprescindibile necessità di garantire la continuità di fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) agli operatori sanitari, ha portato allo sviluppo di deroghe e prassi straordinarie quali:

1. procedure più rapide di omologazione per agevolare la fabbricazione/importazione di mascherine chirurgiche e DPI, poste comunque sotto il controllo dell'Istituto Superiore di sanità e dell'INAIL;
2. procedure di riutilizzo delle mascherine previa sanificazione/igienizzazione anche mediante lavaggio.

Quest'ultimo tema è abbastanza nuovo nel settore dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie le quali sono solitamente, salvo qualche eccezione, rigorosamente monouso. Ci siamo chiesti quindi se la sanificazione/igienizzazione della mascherina è pratica idonea ad allungarne il ciclo di vita e soprattutto a mantenere la stessa efficace allo scopo previsto, ovvero la protezione da COVID-19 e simili.

L'emergenza ha insegnato a tutti, ormai, che esistono due tipi di "mascherine":

1. **Maschere facciali ad uso medico** (o mascherine chirurgiche), classificate come dispositivi medici, ai sensi del Reg. (UE) 2017/745, costruite e testate secondo la norma UNI EN 14683:2019.
2. **Semimaschere facciali antipolvere,** classificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, costruite e testate secondo la norma UNI EN 149:2009.

Abbiamo analizzato le norme di riferimento per capire a quali condizioni di utilizzo e conservazione le mascherine sono riutilizzabili e quale tipo di pulizia/igienizzazione è prevista.

Maschere facciali ad uso medico
In base alla norma di costruzione la loro funzione principale è quella di "*proteggere i pazienti da agenti infettivi e, in talune circostanze, proteggere contro spruzzi di liquido potenzialmente contaminato. Possono anche essere indossate da pazienti e altre persone per ridurre il rischio di infezioni in situazioni di epidemia o pandemia*".

In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 2 tipi: I e II. Le maschere di tipo II possono anche essere resistenti agli spruzzi (IIR). Secondo la norma UNI EN 14683:2019 le maschere di tipo I possono essere indossate dai pazienti, mentre quelle di tipo II sono destinate agli operatori sanitari. **La stessa norma non fa alcun riferimento alla riutilizzabilità di questi dispositivi dopo l'uso né ad eventuali pratiche di pulizia/igienizzazione**. Piuttosto, sottolinea che la mascherina chirurgica può inumidirsi facilmente con conseguente diminuzione dell'efficacia filtrante.

Dispositivi di protezione individuale
Le **maschere protettive per particolato/nebbie** sono dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali.
In base al livello di protezione a particolato, aerosol e goccioline sono classificate FFP1 (80% di efficienza), FFP2 (94% di efficienza) FFP3 (99% di efficienza) e, **diversamente dalle mascherine chirurgiche,** possono essere utilizzabili per un singolo turno di lavoro (NR-non riutilizzabili) o riutilizzabili per **più di un turno di lavoro** (R).

La norma di riferimento UNI EN 149:2009 prevede per i **DPI riutilizzabili** una prova ulteriore di intasamento con dolomite; il superamento della prova è attestato dall'apposizione della lettera D sul dispositivo e sulla confezione.

E' obbligatorio accompagnare i DPI con istruzioni per l'uso, che vengono di solito fornite su un foglio accompagnatorio. Le istruzioni per l'uso possono comprendere anche informazioni per la pulizia del dispositivo, per cui tuttavia, la norma non definisce indicazioni minime o standard.
Ricordiamo inoltre, che l'uso di DPI deve essere inserito nel contesto di un programma più esteso di prevenzione e protezione, che dovrebbe includere il *fit-test*, la valutazione medica e l'addestramento/formazione dell'operatore.

Conclusioni sull'efficacia della disinfezione/igienizzazione delle mascherine
L'analisi condotta sulle norme vigenti in materia di fabbricazione e prova dei dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici **non ci conferma l'esistenza di metodi di riconosciuta efficacia** che possano essere utilizzati per disinfettare o sterilizzare in sicurezza tutti i tipi di mascherine.

Non è nemmeno noto l'effetto della disinfezione (igienizzazione sul livello di degradazione dei materiali che costituiscono i DPI (e in particolare sul mezzo filtrante).
La disinfezione, anche se praticata mediante nebulizzazione, può infatti, inumidire il dispositivo, comportando alterazioni nelle prestazioni (efficienza di filtrazione) e/o nell'adattabilità (usura di lacci, accessori).

E' anche possibile valutare il ricorso ad **altre misure di gestione razionale** dei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'obiettivo di limitarne il consumo ed aumentarne la disponibilità per gli operatori sanitari, come ad esempio:

- l'uso oltre la durata di conservazione indicata dal produttore;
- l'uso prolungato, ovvero l'uso dello stesso dispositivo per ripetuti incontri/situazioni senza che avvenga la rimozione dello stesso;
- il riutilizzo limitato, ovvero la pratica di utilizzare lo stesso dispositivo rimuovendolo dopo ogni evento e avendo cura di conservarlo.

Si tratta anche in questo caso di pratiche non prive di controindicazioni, soprattutto in riferimento al rischio di trasmissioni di organismi patogeni; inoltre non è certo che l'uso estensivo del dispositivo ne mantenga le caratteristiche e la funzionalità. Vanno pertanto adottate tutte le cautele possibili.

Gli utilizzatori non professionali dovrebbero attenersi alle indicazioni di carattere generale ripetutamente fornite dall'OMS e dalle autorità sanitarie preposte e limitare l'uso delle mascherine ai casi strettamente necessari (assistenza a o protezione da familiari con sintomi).

Un buon compendio di indicazioni utili allo scopo per gli utilizzatori professionali di DPI è contenuto in una recentissima pubblicazione di AIDII (Associazione Italiana degli igienisti industriali) "Nuovo documento completo: "Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell'emergenza Covid-19" – Rev.01 6 aprile 2020 (le modifiche al documento sono in carattere corsivo) a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell'Insubria – Como con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII).

DPI/COVID 19 - Documento Ministero Interno sull'uso dei DPI
https://www.apiverona.it/dpicovid-19-documento-ministero-interno-sulluso-dei-dpi/

Fonte Ministero Interno

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una guida recante "COVID-19. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)".

La guida contiene una classificazione dei DPI, le prove di sterilizzazione delle mascherine monouso, le corrette procedure di vestizione e svestizione dei DPI.

Si tratta di una pubblicazione rivolta al personale medico della Polizia di Stato, quindi a tutti gli operatori sanitari pubblici e privati, ma può fornire utili indicazioni anche alle attività produttive.

SOMMARIO
Presentazione
Acronimi
1. INTRODUZIONE
2. CARATTERISTICHE DEI DPI
2.1. Caratteristiche generali
2.2. Caratteristiche specifiche .
3. CLASSIFICAZIONE DEI DPI
3.1. Per la protezione del corpo
3.2. Per la protezione degli arti superiori
3.3. Per la protezione degli occhi e del viso
3.4. Per la protezione delle vie aeree
3.5. Mascherina chirurgica
3.6. Mascherina FFP
4. PROVE DI STERILIZZAZIONE DELLE MASCHERINE MONOUSO (FFP)
5. PROCEDURE PER LA CORRETTA VESTIZIONE DEI DPI
6. PROCEDURE PER LA SVESTIZIONE
7. USO DEI DPI PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE RINOFARINGEO E OROFARINGEO
7.1. Sequenza per indossare i DPI
7.2. Sequenza per rimuovere i DPI
8. USO DEI DPI PER LA BONIFICA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO
9. USO DEI DPI PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER IL RILEVAMENTO QUALITATIVO DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2
9.1. Sequenza per indossare i DPI
9.2. Sequenza per rimuovere i DPI

INAIL/COVID 19 - Infezioni sul lavoro da Covid, pubblicate Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell'Inail
https://www.apiverona.it/inailcovid-19-infezioni-sul-lavoro-da-coronavirus-pubblicate-faq-sulla-certificazione-medica-e-sulla-tutela-dellinail/

Fonte www.inail.it

Sono disponibili chiarimenti sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi che sono coperti dalla tutela Inail.

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono state fornite indicazioni sulle prestazioni garantite dall'Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.

In seguito alla pubblicazione della suddetta circolare, alle sedi dell'Istituto è stata data l'istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l'apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

In tali ipotesi sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l'infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all'occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l'ora ma la sola data dell'evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell'astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l'Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

Considerata la fase emergenziale, è stata accettata anche la certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione dell'epidemia.

La tutela dell'Istituto, come già precisato nella circolare del 3 aprile, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell'origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell'Inail. È il caso, per esempio, della cosiddetta "malattia comune", tutelata dall'Inps perché non connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Per chiarire tutti i dubbi legati all'accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19, l'Istituto ha pubblicato delle Faq che rispondono alle domande più frequenti, dalle modalità di riconoscimento dell'infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

INFORTUNI/COVID 19 - Contagi sul lavoro, garantite le stesse prestazioni degli infortuni
https://www.apiverona.it/infortunicovid-19-per-i-contagi-sul-lavoro-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni/

Fonte INAIL

Resa disponibile dall'INAIL la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 recante "Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2".

Con tale provvedimento sono fornite indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l'INAIL che hanno contratto l'infezione COVID 19 in caso di contagio di origine professionale.

Come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Per il datore di lavoro è confermato l'obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

L'infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

INFORTUNI/COVID 19 - Contagi sul lavoro da Covid, ulteriori chiarimenti INAIL
https://www.apiverona.it/infortunicovid-19-infezioni-sul-lavoro-da-coronavirus-garantite-le-stesse-prestazioni-degli-infortuni-ulteriori-chiarimenti/

Come noto l'articolo 42, comma 2, del Decreto "Cura Italia" stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro l'Inail assicuri, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.
Sul punto è intervenuta la circolare dell'Istituto INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, la quale ha fornito alcuni chiarimenti utili (in particolare, da pag. 6 in avanti) ed inoltre anche le faq applicative.
Si ritiene opportuno fornire il seguente approfondimento.

Innanzitutto, l'Istituto precisa che l'ambito della tutela infortunistica da COVID-19 **riguarda gli operatori sanitari**, che per la natura delle prestazioni sono esposti ad un elevato rischio di contagio. Per tali operatori vige, quindi, la PRESUNZIONE SEMPLICE di origine professionale (di fatto, la qualificazione di infortunio scatta praticamente in automatico), considerata la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

L'Inail, inoltre, stabilisce che ad una condizione di elevato rischio di contagio possano essere ricondotte anche **altre attività lavorative, che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza** (l'Istituto cita testualmente, in via esemplificativa, ma non esaustiva: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.). Anche per tali figure, quindi, vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Alle predette situazioni, da ritenersi di fatto "pacifiche", si aggiungono, sempre secondo l'Istituto, i casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-

legale la presunzione semplice (di fatto, tutti gli altri). Sono casi da ritenersi residuali rispetto ai precedenti e, in tali ipotesi, dato che l'episodio che ha determinato il contagio non è noto o non può essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale dovrà seguirà l'ordinaria procedura (che è molto rigorosa) e dovrà privilegiare essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Quindi, in tali casi, "....**deve essere condotta una specifica verifica circa il quadro clinico del lavoratore e le circostanze tutte che possano far ritenere, con ragionevole certezza, che l'infezione sia stata contratta proprio sul posto di lavoro e a causa del lavoro".**

Per detti casi (l'Inail parla espressamente di "*casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro"*), il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail, che prenderà in carico e assicurerà la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Il certificato medico dovrà riportare:

- i dati anagrafici completi del lavoratore,
- quelli del datore di lavoro,
- la data dell'evento/contagio,
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio
- in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Come si vede, si tratta di un'analisi dettagliata e completa, che deve **essere basata su dati di fatto concreti** e non su astrazioni e, in particolare, che deve essere fatta contestualmente all'inizio dell'astensione dal lavoro e non a posteriori (quindi, in parole semplici, non ci si può arrivare dopo diverso tempo e magari per mere presunzioni).
Infatti, l'Inail ribadisce testualmente come "*si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail"*. In particolare, deve trattarsi di ***"qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso".***

Si ripete, quindi, che la valutazione deve essere sin dall'inizio rigorosa, anche perché, se viene accertata la causalità lavorativa dell'infezione, scatta altresì l'obbligo per il datore di lavoro, come per qualsiasi infortunio, di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail: solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto, pertanto anche il datore di lavoro deve essere adeguatamente informato.
Si ricorda (e lo sottolinea anche l'Inail nella circolare) che se l'episodio morboso non fosse riconducibile ad infortunio sul lavoro (secondo i dettami sopra ricordati), la tutela Inail non sarebbe dovuta e sarebbe viceversa necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, per la riconduzione del caso ad ipotesi di "semplice" malattia.

Detto pertanto che l'ipotesi di infortunio a causa Covid-19 non è così facilmente realizzabile (al di fuori delle categorie di lavoratori particolarmente a rischio, sopra citate), è necessario altresì precisare che, laddove tale ipotesi effettivamente si realizzasse, **l'Azienda dovrà dimostrare di aver**

adottato (e fatto applicare rigorosamente) tutte le disposizioni previste dai vari Protocolli relativi alla sicurezza, per non incorrere in una probabile azione di risarcimento del danno intentata dal lavoratore infortunato, il quale ritenesse l'Azienda responsabile dell'accaduto.
A tal fine, è necessario altresì che l'Azienda stessa valuti di adeguare le proprie polizze assicurative allo scopo, prevedendo, laddove possibile, l'ipotesi di rischio legata al Covid-19.

La circolare Inail, infine, precisa che l'assicurazione infortunistica per contagio da Covid-19 opera anche nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (c.d. **"infortunio in itinere"),** offrendo uno spunto interessante e contraddittorio da tenere presente per le Aziende.
Infatti, l'Istituto afferma che "*in merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti*".

Di fatto, quindi, mentre l'Inail di regola al fine di riconoscere l'infortunio in itinere richiede che il lavoratore si rechi in Azienda utilizzando, laddove esistenti, i mezzi pubblici, nel caso specifico dell'ipotesi legata al Covid-19 l'Istituto, viceversa, **invita i lavoratori ad utilizzare il mezzo privato**, proprio per evitare il più possibile il rischio di contagio.
Tale raccomandazione, quindi, è utile venga raccolta dalle Aziende e diffusa ai lavoratori.

MASCHERINE E DPI/COVID 19 – Nota della CCIAA di Venezia-Rovigo

https://www.apiverona.it/mascherine-e-dpicovid-19-nota-della-cciaa-di-venezia-rovigo/

Si segnala la nota della CCIAA di Venezia-Rovigo avente ad oggetto *"Informativa su 'mascherine facciali'",* contenente alcuni chiarimenti, a seguito di segnalazioni e riscontri, circa la presenza in commercio, sia presso esercizi commerciali che farmacie, di "mascherine facciali" prive delle indicazioni previste, da cui potrebbero derivare potenziali pregiudizi per la salute pubblica e profili di responsabilità a carico di produttori, importatori, commercianti ed acquirenti professionali.

Nella nota si precisa che **le mascherine prive di marcatura CE che non siano state oggetto di alcuna procedura di valutazione, sono comunque commercializzabili ai sensi dell'art. 16, 2° co. del DL 17 marzo 2020, n. 18 che le qualifica come "mascherine filtranti"** ma non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza, in quanto non si configurano né come Dispositivo Medico né come Dispositivo di Protezione Individuale.

Nella nota si legge che il produttore o l'importatore delle "mascherine filtranti" **dovrà riportare chiaramente sul prodotto, o sulla relativa confezione fornita al consumatore, la propria ragione sociale e un proprio indirizzo postale (meglio se la sede legale) oltre alle prescritte indicazioni volte a prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto stesso.**

Nello specifico, tali indicazioni dovranno senz'altro contenere gli avvisi che il prodotto "NON È UN DISPOSITIVO MEDICO" e "NON È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" oltre ad altre opportune indicazioni quali, ad esempio, il fatto che permane l'obbligo, per che lo indossa, di rispettare le vigenti norme di sicurezza in materia di distanziamento sociale.

MASCHERINE/COVID 19 - Ordinanza n. 11/2020, prezzi mascherine
https://www.apiverona.it/mascherinecovid-19-ordinanza-n-112020-del-commissario-straordinario-per-lemergenza-covid-19/

Pubblicata l'Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covd-19, Domenico Arcuri, che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Regione Veneto aggiorna il documento per gli ambienti di lavoro, indicazioni sui test virologici
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-regione-veneto-aggiorna-il-documento-per-gli-ambienti-di-lavoro-indicazioni-sui-test-virologici/

Pubblicato l'aggiornamento versione n. 10 dell'11 aprile 2020 della circolare Regione Veneto recante "**Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari**" elaborato, come per le altre versioni, dall'Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

Aggiornamenti rispetto alla precedente versione:
▪ Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
▪ È stato integrato il paragrafo "***Formazione***" (pag. 6), con ulteriori precisazioni sulla validità della formazione a distanza
▪ È stato integrato il paragrafo "***Indicazioni operative***" (pag. 11), con ulteriori precisazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e sull'effettuazione di test diagnostici

Si riporta la parte evidenziata nella circolare con le indicazioni per il Medico Competente:

"Si precisa, infine, che allo stato attuale **non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.**
Tuttavia, in previsione di una graduale ripresa delle attività produttive, i lavoratori potrebbero essere coinvolti in attività di screening al fine di individuare soggetti positivi asintomatici, infettati, immunizzati o suscettibili, esclusivamente nell'ambito di indagini sperimentali o progetti pilota finalizzati alla caratterizzazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa e all'acquisizione di informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.

A tal proposito, si precisa che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020), sebbene l'impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza, **gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni.**
I test sierologici basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Pertanto, ad oggi l'uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico scientifiche nazionali o nell'ambito delle indagini preliminari di carattere sperimentale sopra citate. In tali casi, l'effettuazione di test sierologici dovrà rispettare le seguenti condizioni:
▪ acquisizione del consenso informato del lavoratore;
▪ idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche, sia di misure di prevenzione e protezione;
▪ rispetto degli standard per l'effettuazione dei test, in ogni sua fase (dalla predisposizione dei locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
▪ rispetto dei flussi informativi regionali e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
▪ attenta valutazione della comunicazione degli esiti ad ogni partecipante."

SICUREZZA LAVORO - Aggiornato il software di valutazione dei rischi negli uffici, nuova circolare OiRA

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-aggiornato-il-software-di-valutazione-dei-rischi-negli-uffici-nuova-circolare-oira/

Emanata la Circolare congiunta n. 2 del 23 marzo 2020, a firma del Direttore Generale della DG dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Generale dell'Inail, relativa allo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA(*Online Interactive Risk Assessment*), dedicato al settore "Uffici".

La circolare, che riguarda l'aggiornamento del layout dello strumento attualmente in uso, integra e sostituisce la precedente circolare del 25 luglio 2018.

Realizzato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha), OiRA è un *software* di valutazione interattiva dei rischi *online,* che segue le impostazioni fornite dalle direttive comunitarie su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è offrire un supporto concreto nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e nell'elaborazione e redazione del relativo Documento di valutazione dei rischi (Dvr) attraverso un percorso guidato.

E' utile ricordare che lo strumento europeo ha l'obiettivo primario di supportare, attraverso un percorso guidato, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso l'identificazione dei pericoli e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per giungere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), valido ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A decorrere dalla data di emanazione della nuova circolare, sarà possibile accedere a due versioni dello strumento, rese disponibili gratuitamente attraverso il sito internet dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), al link "tool Italiani", secondo le indicazioni fornite nel sito.
Sarà possibile accedere alla pagina anche dal sito del **Ministero** e da quello **dell'INAIL.**

Suddivisa in una premessa e in sette paragrafi, la circolare spiega analiticamente la funzione dello strumento, le modalità di accesso, il campo di applicazione nonché l'intero processo di valutazione dei rischi con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Dalla pagina di Benvenuto, effettuando il login o eseguendo una sessione di prova, sarà possibile selezionare la versione del tool che si desidera utilizzare: "Uffici: vecchia versione"**,** disponibile fino al 31 dicembre 2020, per permettere a chi l'abbia già utilizzata di continuare ad avere accesso alle valutazioni inserite e stampare il relativo Dvr; oppure "Uffici: nuova versione", per chi si accinge a una nuova valutazione dei rischi.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Interventi di prevenzione dello SPISAL per COVID 19
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-interventi-di-prevenzione-dello-spisal-per-covid-19/

Si trasmette quanto ricevuto dallo SPISAL dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in merito agli "Interventi di prevenzione dello SPISAL per affrontare l'emergenza dell'epidemia COVID-19 e la protezione dei lavoratori". Si tratta di una sintesi, aggiornata, dei risultati degli interventi di prevenzione predisposti dallo SPISAL nel periodo 17 marzo 2020 - 10 aprile 2020- al fine di condividere le informazioni utili per affrontare insieme questa emergenza nei migliore dei modi.

Il coordinamento tra gli Enti istituzionali e le organizzazioni sociali, in questa particolare fase emergenziale, non costituisce un opzione, ma un valore aggiunto indispensabile per rispondere prontamente e con competenza ai bisogni e alle richieste del mondo del lavoro. #NoiSiamoInsieme

SICUREZZA LAVORO- Inail, tutela per i rider e validazione DPI nel nuovo numero di Plus!
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-tutela-per-i-rider-e-validazione-dei-dpi-nel-nuovo-numero-di-plus/

Fonti Inail e Mise

È online il magazine digitale realizzato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Focus della rivista su due attività dell'Istituto, strategiche nella fase attuale: la copertura assicurativa dei ciclofattorini e la procedura di valutazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale, nell'emergenza sanitaria da Covid-19

Competenza straordinaria dettata dall'attuale fase di emergenza. La pandemia causata dal nuovo coronavirus, ha evidenziato la necessità di ottenere con la massima urgenza scorte di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. La conformità alle norme tecniche di tute, guanti, maschere, occhiali, visiere, calzari, che ne garantisce la sicurezza per chi li indossa, in questa fase deve essere valutata con estrema rapidità. Per questa ragione, spiega l'approfondimento nel nuovo numero di Plus!, il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, cd "Cura Italia", ha attribuito all'Inail la validazione dei dpi in deroga alle procedure ordinarie e fino al termine dello stato di emergenza da nuovo coronavirus. L'articolo 15, comma 3 del decreto citato indica a produttori, importatori di dpi e a chi li immette in commercio, quale sia la procedura da seguire.

Da febbraio al via la tutela assicurativa Inail per i rider. La rivista multimediale, in un altro articolo, approfondisce anche una nuova competenza per l'Inail, nell'ambito però della sua storica mission di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tutela che, dal primo febbraio scorso, copre anche i rider con contratto di lavoro autonomo (quelli con contratto di lavoro dipendente erano già assicurati). Il pezzo illustra le prime indicazioni fornite dall'Inail alle imprese di delivery, per mettersi in regola versando il premio assicurativo e non incorrere in evasione contributiva. Una conquista molto importante, come ricordato dal presidente dell'Inail Franco Bettoni, che consente di "partire con la copertura assicurativa di circa 10-20mila lavoratori, finora rimasti privi di garanzie e vede l'Istituto precursore di questo tipo di tutela nel contesto europeo".

Una sezione dedicata al coronavirus. Nel nuovo numero online di Plus!, per i mesi di aprile, maggio e giugno, oltre a una sezione interamente dedicata al nuovo coronavirus e al suo impatto economico e sociale, le consuete rubriche "Innovazione", "Imprese e Pa" e "Lavoro e Welfare" con approfondimenti legati ai temi dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'innovazione tecnologica. Pubblicato per la prima volta a giugno 2019, Plus! è stato realizzato con l'obiettivo di raccontare l'attività del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e degli enti che ruotano intorno ad essi.

Contributi pubblici disponibili: su incentivi.gov tutte le info. Il magazine rientra nel progetto "incentivi.gov.it", il portale dedicato alle opportunità di finanziamento riservate a imprese, startup e cittadini. Il sito fornisce alle aziende tutte le informazioni utili per trovare l'incentivo più adatto alle proprie esigenze. Oltre ai due ministeri e all'Inail, nell'iniziativa sono impegnati, tra gli altri: Inps, Anpal, Invitalia, Agenzia delle entrate, Cassa depositi e prestiti, Gse, Enea, Unioncamere e Sace Simest.

Schede tecniche illustrano le attività dell'Istituto. Cliccando sulla sezione "Incentivi" del portale è possibile accedere a una serie di voci linkabili in cui le aziende interessate trovano informazioni e contenuti utili. Nell'area "chi siamo", digitando sulla voce "Inail", è possibile leggere numerose schede tecniche di approfondimento che spiegano in modo dettagliato le aree d'intervento dell'Inail.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Circolare ministeriale inviata ai Prefetti, indicazioni operative https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-circolare-ministeriale-inviata-ai-prefetti-indicazioni-operative/

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-circolare-ministeriale-inviata-ai-prefetti-indicazioni-operative/

Fonte Ministero Interno

Pubblicata la circolare del Ministero Interno prot. 15350/117 del 14 aprile 2020 inviata ai prefetti titolata "DPCM del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19" che fornisce ulteriori indicazioni in merito all'applicazione del decreto che ha previsto fino al 3 maggio 2020 misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Nella suddetta circolare ai prefetti si sottolinea che viene inserito nel novero delle attività consentite il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

L'art. 2 del dpcm 10.04.2020 conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.Tra le attività produttive restano sempre consentite:
a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché **delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale**, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);
c) l'attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art.2, comma 5);
e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
f) le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, **incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale1 (art.2, comma 7).**

Quindi viene **ampliato il novero delle attività già consentite**, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 del medesimo articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione. A tale ultimo riguardo le **comunicazioni già pervenute alle Prefetture non devono essere rinnovate**.

Un **ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione** al Prefetto è introdotto dall'art. 2, comma 12, anche **con riferimento alle attività sospese**, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare in esame inviata ai Prefetti richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all'esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d'impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell'attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Delibera Regione Veneto 13.04.2020, chiarimenti
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-delibera-regione-veneto-13-04-2020-chiarimenti/

Si fa riferimento a quanto già comunicato in merito alla nuova **delibera regionale del 13/04/2020**, (vedi ns. circolare n. 68 del 14.04.2020) e si forniscono ulteriori precisazioni.

Le ulteriori misure di contenimento del COVID 19 previste dall'ordinanza regionale con validità fino al 3 maggio sono primariamente rivolte alla cittadinanza, mentre per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività produttive il principale riferimento rimane il decreto legge n. 19/2020 e il DPCM 10 aprile 2020.

Negli ambienti di lavoro continuano ad applicarsi le misure di contenimento definite nel protocollo condiviso tra le parti sociali il 14 marzo 2020 *(richiamato anche nel DPCM 10 aprile 200 art. 2 comma 10)*. L'ordinanza regionale, infatti, conferma che tutte le attività produttive il cui esercizio è consentito in questo periodo di emergenza sanitaria devono essere espletate nel rispetto del protocollo condiviso e sottoscritto tra le parti sociali il 14.3.2020.

Quindi sono valide tutte le misure e le modalità attuative previste in detto protocollo che sarà verificato e valutato dagli Spisal nella loro attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Non ci sono perciò modifiche per i lavoratori, la delibera regionale ribadisce punto 1 lettera m):
"tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;"

Pertanto negli ambienti di lavoro rimane valido quanto previsto dal protocollo del 14 marzo: dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro devono essere indossati i dispositivi di protezione individuale. Ciò non toglie che se possibile (da valutare la capacità/possibilità di approvvigionarsi) l'utilizzo della mascherina chirurgica da parte di tutti i lavoratori negli spazi chiusi è una misura non vietata ma anzi da ritenersi utile.

Ci sono invece piccole modifiche per fornitori e terzi (visitatori, clienti e tutti coloro che accedono, anche per qualche istante es. il postino):
- l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere **programmata mediante appuntamento**;
- devono essere utilizzati **da operatori e da terzi le mascherine**
- è obbligatorio l'uso di guanti **oppure l'igiene delle mani** con prodotti igienizzanti (**all'ingresso)**
- deve essere attuata la **ricorrente ed efficace sanificazione dei locali.**

Viene introdotta la **distanza interpersonale sociale di 2 metri:**
- in tutti i punti di vendita e commercializzazione (negozi)
- durante le uscite **(e quindi anche quando si arriva al lavoro e si torna a casa**)
- durante l'attività motoria

Inoltre la mascherina è **obbligatoria per tutti** negli spostamenti all'esterno della proprietà privata:i l'obbligo per chiunque - negli spostamenti all'esterno della proprietà privata - di utilizzare mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, si applica genericamente alla cittadinanza.

Si evidenzia, infine, la raccomandazione a tutte le attività economiche e sociali (escluse le attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1 DL 19/2020) della misurazione della temperatura corporea, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Negli ambienti di lavoro la misurazione della temperatura resta una delle possibilità per ammettere i lavoratori negli ambienti stessi (possono essere adottate misure equivalenti in alternativa alla misurazione della temperatura, ad esempio una dichiarazione del lavoratore di non avere temperatura superiore a 37,5 gradi).

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Protocolli condivisi con le parti sociali, SPISAL Azienda Ulss 9 Scaligera, scheda
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-protocolli-condivisi-con-le-parti-sociali-spisal-azienda-ulss-9-scaligera-aggiornamento-al-9-aprile-2020/

Si ritiene opportuno rendere disponibile la SCHEDA RIASSUNTIVA DEI PROTOCOLLI CONDIVISI CON LE PARTI SOCIALI a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera aggiornata al 9 aprile 2020.

Si tratta di una sintesi che riporta oltre al protocollo per gli Ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei ministri dell'economia, del lavoro, dello sviluppo economico e della salute, anche i protocolli previsti nel settore pubblica amministrazione (Ministero Pubblica Amministrazione 3 aprile 2020), nel settore del trasporto e della logistica (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 marzo 2020,), e per i cantieri edili (19.03.2020).

Il riepilogo è strutturato secondo **una modalità check list che può essere di supporto alle aziende**, in particolare per il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, e che costituisce un riferimento anche per gli interventi di controllo dello SPISAL, interventi di cui si allegano di seguito i risultati periodo 17 marzo – 10 aprile 2020.

SICUREZZA LAVORO /COVID 19 – Verifiche INL, disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-covid-19-verifiche-inl-disposizioni-per-la-prevenzione-del-contagio-sui-luoghi-di-lavoro/

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale prescrive, ai propri Uffici territoriali, di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Dette richieste sono conseguenti alla circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020 che evidenziava la necessità che le Prefetture collaborassero con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e con le articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020.

SICUREZZA LAVORO/COVID19 - Adempimenti datoriali, valutazione rischio emergenza coronavirus, Nota ITL n. 89/2020
https://www.apiverona.it/vdrcovid19-adempimenti-datoriali-valutazione-rischio-emergenza-coronavirus-nota-itl-n-892020/

Resa disponibile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro la **Nota 13 marzo 2020 n. 89** recante "*Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus".* Con tale provvedimento l'ITL suggerisce di **formalizzare le misure preventive** adottate dall'azienda a tutela dei lavoratori rispetto al rischio contagio Covid-19 raccogliendole in una **appendice del Documento di Valutazione del Rischio DVR** a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del Dlgs 81/2008.

L'Ispettorato sottolinea che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna attività.

La normativa vigente prevede in caso di una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa, l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Se però l'agente biologico che origina il rischio non è riconducibile all'attività del datore di lavoro ma è dovuto ad **una situazione esterna**, il datore di lavoro non è tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione.

Rispetto allo scenario connesso all'infezione coronavirus l'ITL condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di "*non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione*" (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. **si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI**.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. **è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema** in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE/COVID 19 – Allegato 3 B proroga a luglio

https://www.apiverona.it/medico-competentecovid-19-allegato-3-b-proroga-a-luglio/

Pubblicata la circolare n. 11056 del 31 marzo 2020 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che dispone che "*visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza temporale possa essere congrua con la ripresa delle normali attività".*

SALUTE/COVID 19 - Uso di mascherine e guanti su mezzi pubblici, Regione Veneto
https://www.apiverona.it/covid-19-uso-di-mascherine-e-guanti-su-mezzi-pubblici-ordinanza-regione-veneto/

Fonte Regione Veneto

Con proprio Comunicato del 6 aprile 2020 la Regione Veneto ha reso disponibile l'ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 con la quale detta ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, in aggiunta alle disposizioni già diramate con le precedenti ordinanze.

Con questa ordinanza si intende uniformare in tutto il territorio regionale l'uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e nelle attività di noleggio operanti nel Veneto, sia su gomma che su acqua. Queste disposizioni mirano a tutelare il più possibile i cittadini e i lavoratori del settore, che stanno svolgendo in questo momento delicato di emergenza sanitaria un importante servizio.

Si tratta di una misura che si aggiunge a tutte le disposizioni già emanate con precedenti ordinanze, finalizzate a garantire soprattutto, nella generale riduzione dei servizi, una idonea distanza dei viaggiatori a bordo dei mezzi oltre ad idonee misure di sanificazione al fine di viaggiare in sicurezza. L'ordinanza, avrà validità fino al 13 aprile 2020 compreso, salva ulteriore proroga.

SALUTE/COVID 19 – Vademecum psicologico
https://www.apiverona.it/salutecovid-19-vademecum-psicologico/

Fonte https://www.psy.it/

Reso disponibile sul proprio sito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi un "Vademecum psicologico coronavirus per i cittadini". La pubblicazione contiene alcuni suggerimenti per orientare al meglio pensieri, emozioni e comportamenti di fronte al problema dell'emergenza Covid-19.

NEWS AREA TECNICA

AEE - Deroghe divieto piombo e cadmio, aggiornamento
https://www.apiverona.it/aee-deroghe-divieto-piombo-e-cadmio-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.02.2020 il Dm Ambiente 17 gennaio 2020 recante "Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)".

Il provvedimento recepisce nove direttive della Commissione Ue contenenti deroghe al divieto di utilizzo di una serie di metalli pesanti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche laddove la tecnologia non è ancora in grado di fare a meno di tali metalli. Le disposizioni, efficaci dal 1° marzo 2020, prevedono deroghe all'uso del piombo e del cadmio in una serie di prodotti.

ALCOOL - Misure straordinarie per l'alcool etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti igienizzanti
https://www.apiverona.it/alcool-misure-straordinarie-per-lalcool-etilico-destinato-alla-fabbricazione-dei-prodotti-igienizzanti/

Segnaliamo che, vista l'emergenza da COVID19 e la necessità di prodotti igienizzanti, l'Agenzia Dogane e Monopoli, con la direttiva 95971 del 19 marzo 2020, ha emesso alcune disposizioni, valide per l'intera durata dell'emergenza, volte a contrastare la criticità di approvvigionamento di alcool etilico per la produzione di prodotti sia disinfettanti che igienizzanti. L'alcool destinato a produzione di questi prodotti è esente da accise, come da D.lgs. 504/95, articolo 27, comma 3, lettera b). In particolare:

- sono state autorizzate nuove formule di denaturazione per alcool destinato alla fabbricazione di prodotti igienizzanti, basate su sostanze denaturanti abbondantemente disponibili sul mercato nazionale
- è stata prevista la possibilità per i fabbricanti di prodotti igienizzanti di sostituire tali sostanze nelle formule in precedenza autorizzate, al posto di altri denaturanti attualmente non disponibili per via dell'emergenza in atto;
- è stata definita la procedura per consentire la produzione, senza pagamento dell'accisa, dei disinfettanti ai fabbricanti professionali (ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc) che richiedono per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcol denaturato in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale;
- è introdotta la facoltà di effettuare denaturazioni straordinarie dell'alcol etilico anche presso distillerie di produzione non munite di opifici dedicati; la distilleria dovrà procurare gli adeguati denaturanti, fare comunicazione all'Ufficio delle dogane locale competente e adempiere ai propri obblighi fiscali
- è stato ammesso l'impiego dell'alcole denaturato con eurodenaturante (che utilizza alcool ispropilico, metiletichetone, denatonio benzoato). Questo tipo di alcol denaturato è quello ordinariamente reperibile dal consumatore presso ad esempio i supermercati

Sottolineiamo che in Italia l'impiego di alcool etilico denaturato nella produzione di prodotti cosmetici è regolato dall'articolo 2 del decreto 524/1996. Al comma 2, in particolare, vengono descritti i metodi e le sostanze con cui denaturare l'alcool per questi usi. In situazioni ordinarie è escluso l'utilizzo di alcool con la miscela "denaturante generale".

Ricordiamo che rimane la necessità, anche per chi si configura come utilizzatore occasionale in questo periodo di emergenza, di sottomettere l'Istanza all'ufficio delle dogane territorialmente competente. L'Ufficio delle Dogane, una volta ricevuta l'istanza, rilascia l'autorizzazione all'impiego di alcool per il solo uso (occasionale) in prodotti con funzione igienizzante.

BANDO ISI INAIL/COVID 19- Sospensione termini avvisi pubblici ISI
https://www.apiverona.it/bando-isi-inailcovid-19-sospensione-termini-avvisi-pubblici-isi/

Fonte www.inail.it

Prolungamento fino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini per le fasi di verifica amministrativa e tecnica nonché per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi delle gestioni Isi. L'art. 37, d.l. 23/2020, dispone che il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 103, co. 1 e 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Non è possibile, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per la fase di verifica tecnico-amministrativa o impedire l'invio di eventuali osservazioni, se il termine di dieci giorni cade nel citato periodo di sospensione.

È sospeso anche il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto. Inoltre, non si deve considerare nel termine di 365 giorni previsto per la realizzazione del progetto, che decorre dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, il predetto periodo di sospensione 23 febbraio - 15 maggio 2020.

In ogni caso, al termine della sospensione, ai fini della valutazione del periodo utile per la realizzazione del progetto, si tiene conto anche delle disposizioni sull'interruzione delle attività produttive o di oggettive difficoltà derivanti dalla ripresa della produzione di beni e servizi, per le seguenti imprese:

- imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione del progetto o anche il periodo di ulteriore proroga già concesso;
- imprese che hanno ricevuto, al termine della verifica tecnico–amministrativa, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica.

Infine, i beneficiari dell'anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, un'integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via pec dall'indirizzo dell'Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente, accompagnata da un valido documento digitale, anch'esso firmato, dal quale emerga il ruolo aziendale e i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

Incentivi alle imprese – link INAIL

COVID 19 – Raccolta norme con collegamenti ipertestuali
https://www.apiverona.it/covid-19-raccolta-norme-con-collegamenti-ipertestuali/

Reso disponibile un documento, aggiornato al 24.03.2020, a cura del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che raccoglie tutte le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile con collegamenti ipertestuali.

La raccolta è suddivisa in 7 sezioni:
1. Leggi e decreti-legge;
2. Delibere del Consiglio dei Ministri;
3. Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri;
4. Ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile;
5. Protocolli;
6. Provvedimenti del ministero della salute;
7. Provvedimenti del ministero della pubblica amministrazione.

COVID 19 – Ordinanze Regione Veneto 37 e 38, prosecuzione delle opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere
https://www.apiverona.it/covid-19-ordinanze-regione-veneto-37-e-38-prosecuzione-delle-opere-collegate-a-stati-di-emergenza-di-protezione-civile-in-essere/

Si evidenzia che la Regione Veneto con le due recenti ordinanze n. 37 del 3 aprile 2020 e 38 del 6 aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile p.v. le misure contenute nel precedente provvedimento n. 33 e ha inserito ulteriori restrizioni riguardanti i seguenti punti:

- attività di commercio di generi alimentari nella forma del mercato all'aperto o al chiuso;
- divieto di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salvo l'attività di consegna a domicilio;
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti per clienti ed operatori degli esercizi commerciali in attività, anche all'aperto;
- l'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private
- possibilità del commercio al dettaglio di articoli di cancelleria all'interno degli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell'emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
- sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere (*si tratta di attività di competenza delle imprese di costruzione, con particolare riferimento a quelle impegnate nell'esecuzione di opere idrauliche codice ATECO 42.91 e di consolidamento terreni codice ATECO 43.99)*

Le attività suddette ammesse in base alle presenti ordinanze devono svolgersi rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio. Si ricordano brevemente le altre misure di distanziamento sociale nella vita quotidiana delle persone (uso della bicicletta negli spostamenti consentiti; limitazione spaziale delle attività motorie e delle uscite con animali da compagnia) e nelle attività commerciali non sospese (accesso agli esercizi aperti da parte di un solo componente del nucleo familiare; obbligo di chiusura domenicale e festiva, inclusa la giornata del 13 aprile).

COVID 19 -Indicazioni ministeriali per le autorizzazioni in deroga per disinfettanti
https://www.apiverona.it/covid-19-e-disinfettanti-il-ministero-pubblica-un-comunicato-con-i-dettagli-per-le-autorizzazioni-in-deroga/

Fonte Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato il 6 aprile 2020 un comunicato per diffondere le modalità con cui richiedere l'autorizzazione per prodotti disinfettanti per le mani (PT1) e per le superfici (PT2).
In questa nota si rimanda, per i **prodotti disinfettanti a base di attivi ancora non approvati**, alla linea guida dell'Istituto di Superiorità del 19/03/2020.

Tali prodotti devono infatti essere autorizzati come Presidio Medico Chirurgico e devono essere formulati in un'officina di produzione autorizzata dal Ministero. A questo proposito, il comunicato esplicita la possibilità di seguire una procedura d'urgenza anche per l'autorizzazione delle officine.

Per i **prodotti a base di sostanze attive già approvate**, che richiedono autorizzazione secondo il BPR, è invece possibile richiedere l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 55, presentando una domanda che includa le seguenti informazioni:

- fornitore della sostanza attiva;
- studio di efficacia (EN 14476). Lo studio di efficacia virucida può non essere presentato in alcuni casi:
  - prodotti con composizione analoga alle formulazioni raccomandate da ECDC e/o WHO;
  - prodotti autorizzati in altri Stati Membri e per i quali è stata valutata l'efficacia virucida (presentare copia dell'autorizzazione del prodotto in uno Stato Membro nel quale sia stata valuta l'efficacia virucida);
  - prodotti la cui efficacia sia desumibile dalla composizione (dietro opportuna giustificazione);
  - scheda tecnica;
  - composizione quali-quantitativa completa;
  - proposta di etichetta del prodotto, che dovrà riportare la seguente indicazione: "*Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR*".

Tali richieste dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it o all'helpdesk all'indirizzo: biocidi@sanita.it, con indicazione dell'oggetto: "Emergenza Covid-19 – Richiesta di autorizzazione in deroga ex art. 55 BPR".

COVID 19 - ECHA pubblica una serie di Q&A utili alle aziende interessate a immettere sul mercato prodotti disinfettanti durante l'emergenza

https://www.apiverona.it/covid-19-echa-pubblica-una-serie-di-qa-utili-alle-aziende-interessate-a-immettere-sul-mercato-prodotti-disinfettanti-durante-lemergenza/

Fonte ECHA e Normachem

ECHA ha pubblicato sulla pagina dedicata al COVID-19 una serie di domande e risposte per le aziende interessate a immettere sul mercato **disinfettanti** utili durante la pandemia. L'Agenzia aiuta innanzitutto le aziende ad inquadrare il proprio caso, in base alla sostanza utilizzata nel prodotto, specificando poi i requisiti di ciascuno.

Tra le informazioni più utili:

- l'inquadramento degli obblighi di **aziende importatrici da extra-UE:** gli obblighi relativi al BPR ricadono interamente sull'azienda europea importatrice**.**
- chiarimenti sui **prodotti a base di etanolo** e di s.a. *under review*: questi sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascun Paese, che deve quindi comunicare (o deve essere contattato tramite l'helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale. Nel caso dell'Italia, l'ISS ha pubblicato una linea guida per la presentazione dei dossier di prodotti disinfettanti per mani e superfici, valida per i prodotti sotto regime nazionale (PMC).
- Chiarimenti su prodotti a base di **sostanze attive già approvate**: in questo caso è possibile una autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 55. Le modalità di queste procedure sono nazionali e perciò, anche in questo caso, ogni Paese deve comunicare (o deve essere contattato tramite l'helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale e le procedure da utilizzare per usufruirne. Al momento non sono disponibili comunicazioni specifiche dall'Italia. Inoltre, non è possibile ottenere un'autorizzazione in deroga a livello unionale.
- Informazioni su **deroghe speciali**, specifiche per alcune sostanze. Al momento ECHA ha proposto (e l'Italia ha accolto) una deroga per **le sostanze 1-propanolo e 2-propanolo**. Queste infatti possono essere acquistate da un qualsiasi fornitore (anche non presente nella lista articolo 95), purché rispettino le specifiche tecniche indicate dall'Agenzia.
- Chiarimenti **sulla necessità di registrare ai sensi del regolamento REACH** tutte le sostanze non attive (i co-formulanti, ma anche gli attivi considerati "new" active substances e non ancora approvati) dei prodotti, qualora direttamente prodotte o importate da extra UE in quantitativi maggiori di 1 tonnellata/anno. Questo punto va considerato con attenzione soprattutto dalle aziende importatrici di formulati. Link ECHA

COVID 19 – Segnalazione truffe sito Polizia di Stato

https://www.apiverona.it/covid-19-segnalazione-truffe-sito-polizia-di-stato/

Fonte www.poliziadistato.it

Si riportano le seguenti indicazioni che la Polizia di Stato segnala sul proprio sito relativamente ad alcune truffe legate all'emergenza Covid19.

Postale: attenzione alla truffa dei falsi buoni Coop gratis

La Polizia postale ha individuato una nuova truffa che in queste ore si sta diffondendo in Rete. Questa volta i poliziotti hanno rilevato una massiccia diffusione di messaggi pubblicitari truffaldini relativi ad una presunta attività sociale dei supermercati Coop.

Il messaggio ingannevole è simile al seguente: "Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 euro per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona. Sbrigati! Raccogli il tuo voucher GRATUITO qui: http://xxxxxxxxxxxxxxx".

Ancora una volta criminali senza scrupoli stanno sfruttando la pandemia da Coronavirus e le difficoltà economiche di molte persone, invitando i cittadini a cliccare su un falso sito internet della società Coop e ad inserire i propri dati anagrafici per garantirsi un voucher gratuito.

La società Coop, che ha presentato denuncia alla Polizia postale di Bologna, ha disconosciuto tale attività truffaldina e raccomanda a tutti i consumatori di consultare esclusivamente il proprio sito www.e-coop.it.

Fate sempre attenzione. Non cliccate mai sui link che vengono proposti da messaggi analoghi, non compilate mai moduli online con i dati personali e verificate sempre sui siti ufficiali le informazioni che ricevete.

I casi sospetti potete segnalarli sul sito della Polizia postale.

Smishing: state attenti al falso Sms dell'Inps che ruba i dati

La pandemia da Coronavirus è, purtroppo, l'argomento più trattato e discusso del momento; anche i criminali stanno cavalcando l'onda sfruttando questo fatto per incrementare la loro attività illecita, soprattutto sul web.

La Polizia postale segnala che in questi giorni dei cybertruffatori stanno facendo un massiccio invio di sms che contengono un falso messaggio dell'Inps simile al seguente: "A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-ixxxxx.online".

Cliccando sul link contenuto nel messaggio viene scaricato un file Apk (Application package) all'interno del quale si nasconde un malware che, installato sul cellulare, permette ai criminali di accedere al dispositivo ottenendone il controllo e di impossessarsi dei dati sensibili.

Ed ecco che password, dati delle carte, codici Otp, Pin, credenziali, chiavi di accesso all'home banking o altri codici personali entrano a far parte della banca dati dei truffatori del web.

Si tratta del cosiddetto fenomeno di smishing, termine che deriva dall'unione delle parole sms e phishing, dove l'ultimo termine indica la "pesca" dei dati.

Vi ricordiamo di fare sempre molta attenzione. Verificate le informazioni sul sito ufficiale dell'ente che invia il messaggio, evitando di utilizzare il link contenuto ma digitandone il nome direttamente sulla barra degli indirizzi (Url).

In caso di sospetti potete effettuare una segnalazione sul sito della Polizia postale.

Coronavirus : raccolta fondi online con truffa

Con la scusa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus avevano organizzato una raccolta fondi per due ospedali romani, lo Spallanzani e il San Camillo, ma il tutto per far finire i soldi delle donazioni nelle loro tasche. Al momento la Polizia postale di Roma che ha svolto le indagini, ha denunciato due persone.

Indicazioni sulla raccolta fondi

Per evitare che simili fenomeni possano scoraggiare i cittadini dall'effettuare donazioni, può essere utile fornire le seguenti indicazioni.

1) Le raccolte di fondi a scopo benefico necessitano di autorizzazione da parte dell'ente pubblico al quale la somma è destinata e che in genere la pubblicizza sulle sue pagine ufficiali;

2) Pur essendo possibile che una raccolta fondi non autorizzata possa poi effettivamente giungere al destinatario indicato, è importante che il cittadino, prima di effettuare la donazione, verifichi se sulla pagina ufficiale del destinatario delle somme sia pubblicizzata l'iniziativa, facendo quindi riferimento alle coordinate bancarie indicate nella pagina ufficiale, che potrebbero essere differenti da quelle dell'iniziativa di cui è venuto a conoscenza;

3) In caso di dubbio è importante non lasciarsi scoraggiare, ma contattare gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni sul territorio (facilmente rintracciabili sul web) o rivolgersi al sito ufficiale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raggiungibile all'indirizzo www.commissariatodips.it

F-GAS/COVID 19 - Circolare Ministero Ambiente, obblighi di controllo periodico delle perdite e di comunicazione

https://www.apiverona.it/f-gascovid-19-circolare-ministero-ambiente-in-merito-obblighi-di-controllo-delle-perdite-periodico-e-di-comunicazione/

Fonte Ecocerved

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 aprile 2020 fornisce indicazioni ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo degli obblighi di controllo delle perdite periodico e di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, del DPR 16 novembre 2018, n 146 sui gas fluorurati a effetto serra.

La sospensione dei termini amministrativi stabilita dal Dl "Cura Italia" **non si applica ai controlli delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra** (F-Gas).

La circolare in particolare fornisce indicazioni in merito a:

1) Termini per l'obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

2) Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146.
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione

F-GAS/COVID 19 - Aggiornamento funzionalità della Banca dati F-gas

https://www.apiverona.it/f-gascovid-19-aggiornamento-funzionalita-della-banca-dati-f-gas/

Fonte Ecocerved

Lunedì 6 aprile c.a. sono state rilasciate agli utenti alcune nuove funzionalità della Banca dati F-gas.

Per *quanto* riguarda la comunicazione degli interventi:

1) **F-gas rigenerati**: è possibile indicare fornitori di F-Gas rigenerati localizzati in altri paesi della UE;
2) Nel caso di utilizzo di **F-Gas riciclati** (per la cui definizione si rimanda al Regolamento 517/2014), la procedura attualmente prevede la sola possibilità di indicare l'impianto che ha fornito F-Gas riciclato all'impresa certificata. La nuova versione consente di indicare se l'F-Gas è stato riciclato dalla stessa

impresa certificata che svolge l'intervento, specificando se viene utilizzato nella stessa apparecchiatura dalla quale è stato recuperato o in altre. In entrambi i casi viene richiesto di indicare produttore e modello dell'apparecchiatura usata per riciclare il gas;

3) Per le **apparecchiature con più circuiti**, la procedura consentiva di indicare il carico massimo riferito solo all'apparecchiatura senza poter specificare la tipologia di gas ed il quantitativo per singolo circuito. Nella nuova versione, dal menu Inserimento manuale, l'utente potrà indicare il carico massimo riferito al singolo circuito sia per le nuove apparecchiature nonché integrare le informazioni relative alle apparecchiature già presenti in Banca Dati. L'informazione del carico massimo riferito al circuito è obbligatoria in caso di installazione.

Per gli utenti che utilizzano l'**inserimento massivo** dei dati attraverso un file XML, è disponibile una nuova versione del file .xsd dove sono state recepite le novità sopra elencate. È comunque garantita la compatibilità dei file XML generati con schemi precedenti.

Inoltre, come previsto dall'articolo 16 c. 10 del DPR 146/2018 gli operatori, accedendo all'area riservata della Banca Dati F-gas Operatori, possono scaricare un **attestato** contenente le informazioni relative ad ogni apparecchiatura (peraltro già presenti nel rapporto di intervento ricevuto dal manutentore e consultabili attraverso la Banca Dati).

Per l'ottenimento dell'attestato è previsto il versamento di un diritto di segreteria, come previsto dall'articolo 20 c.3 del DPR citato.

MANGIMI – Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-7/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2020 n. 69 i seguenti provvedimenti:

- regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 376 con il quale viene ha rinnovata l'autorizzazione, secondo le indicazioni ivi previste, per l'impiego della sostanza norbissina (annatto F) nei mangimi destinati ai gatti e ai cani
- regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 377 con il quale viene autorizzato l'impiego della sostanza selenato di sodio nei mangimi destinati ai ruminanti
- regolamento UE del 5 marzo 2020 n. 378 che autorizza l'uso della sostanza L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

MARCATURA CE- Sorgenti luminose, rettifica
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-sorgenti-luminose-rettifica/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica riguardante il regolamento 2019 del 1° ottobre 2020 che disciplina la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE.

Vengono sostituiti i riferimenti delle coordinate cromatiche riportate nella definizione della sorgente luminosa; le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in questione, per la parte relativa al fattore di correzione C in funzione delle caratteristiche della sorgente luminosa delle sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS) e all'efficienza energetica minima per le unità di alimentazione separate a pieno carico delle unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED.

MARCATURA CE – Lavatrici e lavasciuga, aggiornamento
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-lavatrici-e-lavasciuga-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui nel Regolamento 2023/2019 che disciplina la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria ad uso domestico in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE, viene sostituita la formula per calcolare l'indice di efficienza energetica (IEEW) delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico; l'indice di efficienza energetica (IEEW) del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico; il consumo ponderato di acqua è il consumo di acqua alla capacità nominale delle lavasciuga biancheria per uso domestico con capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg; il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e il ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico.

Nella medesima Gazzetta Ufficiale pubblicato anche l'avviso di rettifica che sostituisce nel Regolamento 2019/2014 - che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscalaggio dell'etichettatura energetica delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, la formula che serve per calcolare il consumo ponderato di energia (EWD) delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità di lavaggio nominale pari o inferiore a 3 kg; il consumo ponderato di acqua (EWD) delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità di lavaggio nominale pari o inferiore a 3 kg; il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e il ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico.

Modificati anche i contenuti della scheda informativa del prodotto per quanto riguarda le indicazioni relative alla capacità nominale, alla temperatura massima all'interno dei tessuti trattati, alla velocità della centrifuga, alla durata del programma e all'emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga.

MARCATURA CE – Apparecchi di refrigerazione uso domestico, aggiornamento
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-di-refrigerazione-uso-domestico-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui nel Regolamento UE n. 2017/1369, che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscalaggio dell'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico in attuazione delle disposizioni relative al nuovo quadro sull'etichettatura energetica dei prodotti, viene sostituita la formula che serve per calcolare il consumo annuo standard di energia (SAE).

La nuova formula è la seguente:

$$SAE = C \times D \times \Sigma^{n}_{c=1} A_c \times B_c \times [V_c/V] \times (N_c + V \times r_c \times M_c)$$

MARCATURA CE – Display elettronici, avviso di rettifica
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-display-elettronici-avviso-di-rettifica/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui viene sostituita nel regolamento UE 2019/2021 (che disciplina la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in attuazione delle disposizioni che prevedono la marcatura CE), la formula che serve a calcolare l'indice di efficienza energetica (EI) per il modo acceso dei display elettronici.

La nuova formula è la seguente:

$$EI = \frac{(P_{measured} + 1)}{(3 \times [90 \times tanh(0,02 + 0,004 \times (A - 11)) + 4] + 3) + corr}$$

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 24 febbraio 2020 n. 50 l'avviso di rettifica con cui viene sostituita nel regolamento UE n. 2019/2013 (che disciplina le nuove classi di efficienza energetica e il riscalaggio dell'etichettatura energetica dei display elettronici in attuazione delle disposizioni relative al nuovo quadro sull'etichettatura energetica dei prodotti), la formula che serve per calcolare l'indice di efficienza energetica (EEIlabel) dei display elettronici. La nuova formula è la seguente:

$$EEI_{label} = \frac{(P_{measured} + 1)}{(3 \times [90 \times tanh(0,025 + 0,0035 \times (A - 11)) + 4] + 3) + corr_t}$$

PREVENZIONE INCENDI - Disposizioni per gli impianti di climatizzazione
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-disposizioni-per-gli-impianti-di-climatizzazione/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020, n. 73 il decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2020, con il quale sono state dettate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

La necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi si è presentata considerando che le limitazioni esistenti sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi.

L'art. 2 del decreto prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, "*laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte*".

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d'uso e manutenzione. Quest'ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione. Le disposizioni dettate dal decreto entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - Disponibile l'elenco aggiornato degli stabilimenti soggetti al D.Lgs.105/2015 (direttiva Seveso)
https://www.apiverona.it/rischio-di-incidente-rilevante-disponibile-lelenco-aggiornato-degli-stabilimenti-soggetti-al-d-lgs-1052015/

Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015.

L'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante viene predisposto dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall' ISPRA, a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. L'elenco viene aggiornato semestralmente.

Link Ministero Ambiente https://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0

UNI/COVID-19- Liberamente scaricabili le norme UNI per combattere il contagio
https://www.apiverona.it/unicovid-19-liberamente-scaricabili-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio/

Fonte UNI

Si evidenzia l'elenco che UNI ha pubblicato sul proprio sito integrandolo il 31 marzo 2020 con tutte le pubblicazioni rese disponibili in lingua italiana. Si tratta delle norme tecniche tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19 che l'UNI ha reso liberamente scaricabili.

Le norme riguardano maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici le cui caratteristiche tecniche ora sono liberamente accessibili in modo da facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e la riconversione produttiva da parte delle imprese.

Norma	Titolo
UNI 10912:2000	Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNI EN 140:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 149:2009	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 14683:2019	Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 10993-1:2010	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 420:2010	Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
UNI EN 455-1:2002	Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove
UNI EN 455-2:2015	Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche
UNI EN 455-3:2015	Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

UNI EN 455-4:2009	Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la deteminazione della durata di conservazione
UNI EN ISO 374-2:2020	Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
UNI EN ISO 374-5:2017	Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi
UNI EN 166:2004	Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN 13795-1:2019	Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici
UNI EN 13795-2:2019	Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2: Tute per blocchi operatori
UNI EN 14126:2004	Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 14605:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
UNI EN ISO 20345:2012	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
UNI EN ISO 20346:2014	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
UNI EN ISO 20347:2012	Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

APPROFONDIMENTI

COVID 19 - Prevenire il diffondersi del coronavirus in casa e nei luoghi di lavoro, studio ISS
https://www.apiverona.it/covid-19-prevenire-il-diffondersi-del-coronavirus-in-casa-e-nei-luoghi-di-lavoro-studio-iss/

Fonte INAIL

Si segnala un approfondimento realizzato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria Indoor che analizza ambienti domestici e lavorativi.La qualità dell'aria è importante non soltanto all'aperto ma anche nei luoghi chiusi.

Abitazioni, supermercati, uffici, strutture sanitarie, farmacie, banche, poste, stazioni, aeroporti, mezzi pubblici sono alcuni dei luoghi su cui si è soffermato l'ultimo studio in materia del Gruppo di lavoro ISS (Istituto superiore di sanità) Ambiente e Qualità dell'aria *Indoor* dal titolo "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

La ricerca prende in esame due tipologie di ambienti, domestici e lavorativi. Nei primi si fa riferimento agli accorgimenti da adottare, nelle abitazioni, dove, in questo periodo, adulti e ragazzi impegnati a lavorare e a studiare, attraverso le tecnologie digitali, trascorrono la maggior parte del tempo. Nei secondi si offrono indicazioni utili per i luoghi di lavoro in cui è frequente il contatto con il pubblico e l'utenza esterna. Spesso l'esposizione all'inquinamento indoor può essere dominante rispetto a quella *outdoor*.

Consigli per prevenire l'inquinamento dell'aria negli ambienti *indoor*.
La qualità dell'aria negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine inglese *indoor air* influisce sulla salute delle persone. Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a prevenire o limitare l'inquinamento dell'aria *indoor* e a contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell'epidemia.
Dati recenti relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile della COVID 19, confermano che sulla plastica e l'acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque una perdita della carica virale nel tempo, la metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un'ora.

Frequenti ricambi d'aria in tutti gli ambienti.
Tra le azioni consigliate, garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti, anche in considerazione del fatto che alcune stanze sono diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi ricambi d'aria possono favorire l'esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus.
In luoghi poco ventilati sono spesso segnalati fenomeni come mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento delle vie respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive e della produttività.

Riscaldamenti e pulizie quotidiane.
Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene evitare l'aria troppo secca, non dimenticando di mantenere un certo grado di umidità, utilizzando gli appositi contenitori di ceramica.
Per le pulizie quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti.
È opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie utilizzando i guanti e arieggiare stanze e ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti.

Inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro *indoor*.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, la qualità dell'aria influisce sulle prestazioni e il benessere fisico e mentale dei lavoratori.
A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dalle persone, le mansioni, i comportamenti, la corretta applicazione delle procedure organizzative e gestionali, le caratteristiche dell'edificio, la presenza e l'utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e sanificazione, le manutenzioni.
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona qualità dell'aria e al benessere dei lavoratori, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico.

Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra.
È opportuno garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti. Negli edifici dotati di specifici sistemi di ventilazione che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il ricambio con l'esterno, gli impianti devono mantenere attivo l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri e virus). È necessario pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 per cento asciugando successivamente.

Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali senza finestre.
Deve essere garantito un buon ricambio d'aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori automatici di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione periodica e una giornaliera delle tastiere con appositi detergenti.
Inoltre nei locali senza finestre (archivi, spogliatoi, bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell'aria.

Accorgimenti da adottare sui mezzi pubblici.
Sui mezzi pubblici gli impianti di climatizzazione devono essere mantenuti attivi per incrementare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria e va eliminata totalmente la funzione di riciclo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus) nell'aria. Se il tempo lo permette è bene aprire i finestrini.

Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente.
Nei luoghi di lavoro le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti.
È bene utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento.

Sanificazione all'interno degli edifici.
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni tese a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

Link al documento